

Ammissione al passivo di un credito ipotecario fondato su prova documentale - Eccezione di illiceità del contratto di mutuo - Onere della prova - A carico del curatore fallimentare - Fondamento.

In tema di ammissione al passivo di crediti ipotecari, a fronte della prova documentale dell'esistenza di un contratto di mutuo ipotecario offerta dalla banca mutuante, il curatore del fallimento del mutuatario, che eccepisca l'illiceità dell'operazione - per essere stato il contratto utilizzato al solo fine di promuovere un preesistente credito chirografario a credito ipotecario - ha l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova di tale assunto, trattandosi non di una mera contestazione della tesi della controparte ma di un fatto modificativo del diritto vantato dal creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11955 del 16/05/2018 (Rv. 648931 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2697](#), [Dlgs 14 2019 art 201](#), [Dlgs 14 2019 art 204](#), [Dlgs 14 2019 art 221](#), [Dlgs 14 2019 art 006](#)